

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Approvato con deliberazione del C.C. nº 32 del 30.11.2011

Modificato con deliberazione della C.S. nº 100 del 10.09.2014

INDICE

PARTE I - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Α	۱r۱	t. í	1 -	- F	rε	em	ies	S	e
---	-----	------	-----	-----	----	----	-----	---	---

- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Competenze
- Art. 4 Composizione e funzionamento
- Art. 5 Presidente
- Art. 6 Scioglimento
- Art. 7 Cessazione dalla carica dei membri
- Art. 8 Adunanze
- Art. 9 Ammissione di funzionari e consulenti
- Art. 10 Deliberazioni
- Art. 11 Sede e risorse organizzative
- Art. 12 Norme di organizzazione interna

PARTE II - MODALITA' DI ELEZIONE

- Art. 13 Requisiti degli elettori
- Art. 14 Requisiti di eleggibilità
- Art. 15 Indizione delle elezioni
- Art. 16 Liste elettorali
- Art. 17 Commissione Elettorale
- Art. 18 Scheda elettorale
- Art. 19 Seggio elettorale
- Art. 20 Operazioni di voto
- Art. 21 Proclamazione degli eletti

Art. 22 - Entrata in vigore

Art. 23 - Disposizioni transitorie e finali

PARTE I ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 - Premesse

- 1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un luogo dove i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontarsi, discutere liberamente nel rispetto delle regole.
- 2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è la sede dove i ragazzi elaborano proposte e collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio.
- 3. Nel Consiglio Comunale dei Ragazzi i protagonisti sono i ragazzi stessi.
- 4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha finalità e competenze proprie, quindi una sua specificità rispetto al Consiglio Comunale degli Adulti.

Art. 2 - Finalità

- 1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di età compresa tra gli 11 e i 15 anni.
- 2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituito ai sensi dell'art. 10 dello Statuto comunale, promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di stretto interesse giovanile.

Art. 3 - Competenze

- 1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha la funzione, tra l'altro, di:
- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa;
- facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri Comuni;
- seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- esercitare una funzione propositiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall'Amministrazione comunale nel settore giovanile.
- 2. A tale scopo, esso ha facoltà di presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale ed alla Giunta su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani. Esso può altresì presentare ordini del giorno al Consiglio Comunale su qualsiasi altro argomento di suo interesse.
- 3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può esprimere pareri, anche se non vincolanti, su tutti gli atti emanati o emanandi dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra gli 11 e i 15 anni e, in particolare, su: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, la cultura e lo spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF. In questo ambito, l'Amministrazione comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi il contenuto di singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani.

- L'Amministrazione comunale ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio Comunale dei Ragazzi un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della proposta.
- 4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti; presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulla situazione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune.

Art. 4 - Composizione e funzionamento

- 1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da 16 (sedici) membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel Comune che alla data delle elezioni abbiano compiuto l'undicesimo anno di età e non abbiano superato il quindicesimo anno di età. Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto l'undicesimo anno di età e non abbiano superato il quindicesimo anno di età.
- 2. L'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi ha luogo, in via ordinaria, entro tre mesi dalla scadenza e, in via straordinaria, entro tre mesi dallo scioglimento. Dopo l'elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti dal ragazzo che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente.
- 3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro quindici giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
- del Sindaco;
- dell'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;
- del Consiglio Comunale;
- di almeno un terzo dei membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- di almeno 60 (sessanta) elettori dello stesso Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- 4. Alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, e il Presidente del Consiglio Comunale.
- 5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica cinque anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
- 6. Ogni membro del Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Art. 5 - Presidente

- 1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge, nel suo seno, un Presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.
- 2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro quindici giorni dalla prima.
- 3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del Consiglio a rappresentarlo.
- 4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente, o di entrambi, almeno 9 (nove) membri del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente, o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro quindici giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

5. Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;
- convoca, presiede e coordina le adunanze;
- cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni;
- cura la formazione dell'ordine del giorno;
- assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione comunale;
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale da presentare al Consiglio Comunale;
- svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
- si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 6 - Scioglimento

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

Art. 7 - Cessazione dalla carica dei membri

1. I membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal regolamento. La decadenza si veri-

fica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. La decadenza da membro del Consiglio Comunale dei Ragazzi è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 8 - Adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri, convoca il Consiglio in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

Art. 9 - Ammissione di funzionari e consulenti

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari del Comune o di altri enti pubblici, consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Comune o di altri enti, per fornire illustrazioni o chiarimenti.

Art. 10 - Deliberazioni

- 1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera con la presenza di almeno 9 (nove) membri.
- 2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Art. 11 - Sede e risorse organizzative

- 1. La Giunta Comunale provvede ad assegnare al Consiglio una sede per le riunioni. Essa assicura altresì al Consiglio, oltre al materiale necessario per il suo funzionamento, l'utilizzo delle strutture del Comune per lo svolgimento della sua attività, compatibilmente con le esigenze dei vari uffici.
- 2. Una parte del bilancio comunale può essere destinato al finanziamento di iniziative da organizzare su proposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Art. 12 - Norme di organizzazione interna

1. Entro sei mesi dall'insediamento, il Consiglio Comunale dei Ragazzi predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse al Consiglio Comunale per una presa d'atto.

PARTE II MODALITA' DI ELEZIONE

Art. 13 - Requisiti degli elettori

- 1. Sono elettori del Consiglio Comunale dei Ragazzi coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di Taurianova;
 - b) aver compiuto l'undicesimo anno di età;
 - c) non aver superato il quindicesimo anno di età;
 - *d*)
- 2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

Art. 14 - Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio Comunale dei ragazzi coloro che sono in possesso dei requisiti i cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 e che non abbiano riportato condanne penali né abbiano procedimenti penali in corso, alla data di presentazione delle liste elettorali.**

Art. 15 - Indizione delle elezioni

- 1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto; contestualmente individua i componenti della Commissione Elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
- 2. Nello stesso atto determina:
- la data delle consultazioni;
- il numero e l'ubicazione seggi elettorali;
- l'orario di apertura e chiusura del seggio;
- quant'altro necessario per un regolare ed ordinato svolgimento delle elezioni.
- 3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

Art. 16 - Liste elettorali

- 1. L'elezione dei membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi avviene sulla base di liste elettorali.
- 2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 60 e non più di 100 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
- 3. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
- 4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 16 e non superiore a 25.

^{*} Lettera abrogata con deliberazione della C.S. n° 100 del 10.09.2014

^{**}Articolo modificato con deliberazione della C.S. n° 100 del 10.09.2014

- 5. Le liste devono necessariamente indicare:
- il simbolo e la denominazione della lista;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di collocazione in lista.
- 6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita Commissione Elettorale di cui all'art. 17.
- 7. Ogni candidata o candidato, entro il termine previsto per la presentazione della lista, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 14, rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 da chi ne esercita la patria potestà, dal tutore o dal curatore, pena l'esclusione dalla lista.

Art. 17 - Commissione Elettorale

- 1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:
- dal Segretario Generale, o altro Funzionario appositamente delegato, che la presiede;
- dal Responsabile del Settore Affari Generali, o altro Funzionario appositamente delegato;
- dal Responsabile del Servizio Elettorale, o altro Funzionario appositamente delegato.
- 2. La Commissione Elettorale:
- decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
- verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
- procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
- 3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
- 4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
- 5. La partecipazione alle sedute della Commissione Elettorale avviene a titolo gratuito.
- 6. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Art. 18 - Scheda elettorale

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

Art. 19 - Seggio elettorale

- 1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri, prescelti tra il personale di ruolo dipendente del Comune.
- 2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti due componenti.
- 3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

- 4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione Elettorale.
- 5. La partecipazione alle sedute del seggio elettorale avviene a titolo gratuito, salva la corresponsione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, se ed in quanto spettante, nelle forme e nei limiti di legge e di contratto.

Art. 20 - Operazioni di voto

- 1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi si svolgono nell'arco di un solo giorno.
- 2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.
- 3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato.
- 4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
- 5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
- 6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
- 7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

Art. 21 - Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.

Art. 22 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate tutte le disposizioni che risultino incompatibili con le norme in esso previste.

Art. 23 - Disposizioni transitorie e finali

- 1. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge o dello Statuto comunale che venissero emanate successivamente all'approvazione del presente regolamento e che riguardino l'istituzione, il funzionamento e l'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, troveranno diretta ed immediata applicazione nel Comune di Taurianova, senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte dell'Ente.
- 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative, di legge e regolamento, vigenti nel tempo, ovvero agli atti di organizzazione adottati dagli Enti e dagli organi competenti, applicabili anche per analogia.